

**"ALLEGATO n. 42"**

**ORIGINALE**

Comune di NOTO  
Ufficio Tecnico  
Registrazione n. **501/2020**  
Attestazione C/c postale n. Sez. 52 UPV 55111  
Rif. Bollettino: 55111-52-BPO-00000572  
Distinta: TER 00039344  
Ufficio: BancoPosta  
Data 13/11/2020  
Diritti di segreteria € 120,00



## CITTÀ DI NOTO

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO - SETTORE N. 3  
"URBANISTICA e TUTELA DEL TERRITORIO"

NOTO LI 17 NOV. 2020

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  
(ex art. 18 secondo e terzo comma, Legge 28/02/85 n. 47)

#### IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 04/11/2020 al Prot. n° 47479 dall'Arch. ALLEGRA Rosaria, nella qualità di CTU del Tribunale di Siracusa, diretta ad ottenere il certificato previsto dall'art. 18 della Legge 28/02/85 n. 47, relativamente all'area ubicata nel territorio del Comune di Noto in catasto al Foglio n° 351 part.lla 361 - 362 - 363 - 365 - 366 - 283 - 221 e al Foglio n° 373 part.lla 700, così come evidenziato nello stralcio catastale allegato alla istanza;

Visti gli atti d'ufficio;

#### CERTIFICA

Che l'area relativa al Foglio n° 351 part.lla 361 - 362 - 363 - 365 - 366 - 283 - 221 e al Foglio n° 373 part.lla 700 ha la seguente destinazione:

- Foglio n° 351 part.lla 361 - 362 - 363 - 365 - 366 - 283 - 221 ricade in Zona "E" - Agricola, assoggettata alla Zona "B1" Pre - Riserva Naturalistica di Pantano Vendicari, al D. A. 821 del 30/05/87 e succ. modif. ed integr.; Inoltre, l'area relativa a parte delle part.lla 366 - 365 - 283 è gravata dalla "fascia di rispetto stradale"
- Foglio n° 373 part.lla 700 ricade in Zona "A" - Riserva Naturalistica di Pantano Vendicari (art. 53) - Riserva Integrale, assoggettata al D. A. 821 del 30/05/87 e succ. modif. ed integr., del P.R.G. del Comune di Noto approvato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con Decreto n. 334/DRU dell'11/05/1993, pervenuto a questo Comune in data 21/05/1993 prot. n. 12258 e successive modifiche approvate con D. A. n. 634 del 22/11/2001.

Che con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 29/07/2013, avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni all'art. 30 delle N.T.A. e all'art. 3 del R.E.C. del P.R.G. vigente approvato con D. A. n. 634 del 22/11/2001. Approvazione variante", è stata adottata la variante al P.R.G., ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 71 del 1978 in pendenza dell'approvazione della Variante Urbanistica in oggetto a far data dal 13 Settembre 2013 sono vigenti le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 Novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22;

Viste le delibere di Consiglio Comunale n° 11 del 12/02/2014 e n° 12 del 13/02/2014, avente per oggetto "Osservazioni e controdeduzioni relative alla variante urbanistica adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2013 ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 71/78".

A seguito di ciò, le Norme Tecniche di Attuazione relative alla Zona "E" - Agricola, vengono riportate negli allegati n. 1 e n. 2, della delibera di C.C. n° 11 del 12/02/2014 e successiva n° 12 del 13/02/2014, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante.

Visto il regolamento edilizio vigente, dal quale si evince che all'art. 3 - Parametri urbanistici edilizi, alla voce n° 14) V - Volume di un edificio (mc), alla lettera O), recita quanto segue: "I volumi dei fabbricati rurali anche se ruderi, presenti all'interno delle aree d'intervento, concorrono al calcolo della volumetria massima assentibile".

**Infine:**

Si riporta l'art. 22 della L.R. 16-2016, l'art. 5 della L.106-2011 e si richiama la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di Palermo al prot. 21.100 del 23-11-2017 (pubblicata sul sito del Comune di Noto) avente per oggetto: Cessione di cubatura.

**Art. 22. Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie 1.** Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

Legge 12 luglio 2011, n.106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011).

**Art. 5. Costruzioni private**

Comma 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

**Destinazione urbanistica della zona:**

- **Zona "A" - Riserva Pantano di Vendicari;**  
**Parchi e riserve di interesse regionale "Riserva di Vendicari".**  
In queste zone si applica la normativa contenuta nel Decreto istitutivo della Riserva (D. A. n° 81 del 14/03/84, D. A. n° 821 del 30/05/87).
- **Zona "B1" Pre - Riserva Pantano di Vendicari;**  
**Parchi e riserve di interesse regionale "Riserva di Vendicari".**  
In queste zone si applica la normativa contenuta nel Decreto istitutivo della Riserva (D. A. n° 81 del 14/03/84, D. A. n° 821 del 30/05/87).

**L'area per come sopra è gravata:**

- **Art. 50 N. A.: Area di rispetto del nastro stradale (D.M. 1/4/68 n. 1404).**  
Per le strade extraurbane, relativamente alla fascia di rispetto si applica la normativa prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, dell'art. 19 della L. 6/agosto 1967 n. 765, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495.

**Inoltre:**

- A) - L'area ricade all'interno della Zona "SIC", giusta Carta dei Vincoli esistenti, inviata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa con nota prot. n° 10037 del 06/12/2005 e pervenuta a questo Ente in data 21/12/2005 al prot. gen. n° 40298, che all'interno di detta zona la normativa di riferimento è la seguente:
- Direttiva 79/409/CEE del 02/04/1979;
  - Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992;
  - D.P.R. n° 357 dell'8/9/1997 e ss. mm. ii.;
  - D.M. Ambiente del 03/04/2000;
  - Elenco siti Natura 2000 - Regione Sicilia (GURS n° 8 del 20/02/2004)
  - Elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 7/409/CEE del Consiglio del 2/aprile 1979;
  - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992.

- B) - L'area è soggetta ad acquisizione mediante esproprio o occupazione temporanea – art. 21 L.R. 98/81.
- C) - L'area è soggetta al D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. a);  
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136 D.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- D) - L'area è soggetta al D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. b) – aree di cui all'art. 142;  
- Aree protette (Riserve) – comma 1, lett. f);  
- L'area relativa al Foglio n° 351 part.lla 361 – 362 – 363 è soggetta ai D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. b) – aree di cui all'art. 142;  
- Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento – comma 1, lett. g);
- E) - L'area è soggetta a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati:  
- Aree con livello di tutela 3 - Art. 20 N. d. A., giusto D. A. n° 5040 del 20/10/2017 di approvazione e Carta dei Vincoli esistenti (Piano Paesaggistico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 16/03/2018 al n° 12, inviato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa con nota prot. n° 1977/EM del 29/03/2018, ed acquisito in pari data a questo Ente al Prot. n° 12361, e successivo D.A. N° 063/Gab. del 12/06/2019 - rettifica Piano Paesaggistico degli ambiti 14 e 17", (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 30 del 28/06/2019).

**Testualmente recita:**

"Aree con livello di tutela 3 - Art. 20 N. d. A."

**TITOLO III  
NORME PER PAESAGGI LOCALI**

**Art. 20**

*Articolazione delle norme*

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

"Omissis"

**Aree con livello di tutela 3)**

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio.

In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico precettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 L.r. 30/97, 89 L.r. 06/01 e s.m.i., 25 L.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assensibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

"Omissis"

**Art. 38**

**Paesaggio locale 18**

*"Costa di Eloro e pantani di Vendicari"*

#### **Inquadramento territoriale**

Questo paesaggio locale è caratterizzato dalla presenza dei pantani costieri (Pantano di Roveto). La parte sud della costa è stata investita da un rilevante processo di edificazione costituito prevalentemente da residenze stagionali e turistiche.

#### **Obiettivi di qualità paesaggistica**

- Conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga;
- potenziamento della rete ecologica;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici ed aree archeologiche);
- recupero ambientale, disinquinamento del mare, del litorale, dei torrenti e dei canali, rinaturalizzazione dei tratti con alvei artificiali;
- favorire la formazione di ecosistemi naturali stabili ai fini della ricostituzione dell'habitat;
- creazione di itinerari naturalistici ai fini della fruizione didattica e scientifica;

#### **1. Indirizzi**

##### **a. Paesaggio dell'area urbanizzata**

- Contenimento della crescita urbana, riduzione del consumo del suolo;
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

## 2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice.

"Omissis"

**18f. Paesaggio naturale; aree boscate e aree di interesse archeologico comprese.**  
(Riserva Oasi faunistica di Vendicari)

### Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela della biodiversità;
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- conservazione, manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle foci, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- mantenimento dell'agroecosistema;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e, ad eccezione di quelle derivanti dai piani di utilizzazione nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 Lr. 30/97, 89 Lr. 06/01 e s.m.i., 25 Lr. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali, e fatti salvi piani di utilizzazione nelle aree di pre-riserva finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7 della L.R. 98/81 e s.m.i. e quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003;
- realizzare serre;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare chioschi, lidi balneari e banchine.


Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

**Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.**

**Il Responsabile del Settore 3  
(Ing. G. FAYACCIO)**



Allegato n. 1



**CITTÀ DI NOTO**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**

**UFFICIO TECNICO - SETTORE N. 3**  
**LL. PP. - URBANISTICA e TUTELA DEL TERRITORIO**

**PIANO**  
**REGOLATORE**  
**GENERALE**



**NORME TECNICHE**  
**DI ATTUAZIONE**

*con le modifiche approvate con D.A. n. 634 del 22 NOV 2001*

**L'art. 30 - Generalità e classificazione delle Zone E (attuale)**

## CAPO VI - Zone Agricole E

### Art. 30 - Generalità e classificazione delle Zone E

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

2 - In queste zone sono consentite abitazioni, e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento dei caratteri artigianale di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 così come previsti dall'art. 22 della legge Regionale 27/12/1978 n. 71.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici culturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi. Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie culturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

3 - Si applicano per queste zone nelle nuove costruzioni i seguenti indici e parametri:

- a) indice di fabbricabilità fondiaria:
  - per abitazioni mc/mq. 0,03;
- b) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;
- c) distanza minima dai confini metri 10.

Allegato n. 2



**CITTÀ DI NOTO**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**

**UFFICIO TECNICO - SETTORE N. 3**  
**LL. PP. - URBANISTICA e TUTELA DEL TERRITORIO**

**PIANO**  
**REGOLATORE**  
**GENERALE**

**NORME TECNICHE**  
**DI ATTUAZIONE**

*con le modifiche approvate con D.A. n. 634 del 22 NOV 2001*

L'art. 30 - Generalità e classificazione delle Zone E

(modificato - integrato)

Delibera C.C. n. 11 del 12/02/2014

Delibera C.C. n. 12 del 13/02/2014

#### **Art. 30 - Generalità e classificazione delle Zone E**

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

##### **Attività e destinazioni d'uso ammesse:**

- 1.1 - attività connesse all'uso agricolo e zootecnico e allo sfruttamento artigianale delle risorse naturali locali purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 così come previsti dall'art. 22 della legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- 1.2 - Abitazione;
- 1.3 - Deposito macchine ed attrezzi agricoli, prodotti e derrate dell'attività agricola;
- 1.4 - Agriturismo, attrezzature complementari per il turismo rurale;

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto.

Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, o da chi ai sensi delle leggi vigenti ha acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.

La richiesta di nuove costruzioni, con esclusione di quelle dei casi di cui al comma 1.2 e 1.3, dovrà essere corredata da una relazione agronomica completa di fascicolo aziendale che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in proprietà e all'interno del territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi (business plan).

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale dovrà assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

#### **2 - Si applicano per queste zone nelle nuove costruzioni i seguenti indici e parametri.**

- a) altezza massima metri 4,50 misurata alla gronda nel caso di copertura a tetto;
- b) altezza massima metri 4,00 misurata all'estradosso del solaio nel caso di copertura a lastrico solare ;
- c) *indice di edificabilità: 0,03 mc./mq.*
- d) distanza dai confini: 10 mt.; in presenza di fabbricati posti sul confine è consentita la costruzione in aderenza;

#### **3- Attrezzature e/o impianti produttivi di cui all'art. 22 L.R. 27/12/1978 n. 71:**

- a) indice di fabbricabilità fondiaria: mq/mq. 1/10;
- b) altezza massima metri 7,50 alla gronda del fabbricato;
- c) distanza minima dai confini metri 10;
- d) lotto minimo: Ha 1,00;

#### **4- Agriturismo**

Nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale potranno destinare, ai sensi di quanto previsto all'art. 23 della legge regionale n. 71/78, parti dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale; A tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi, secondo i parametri di seguito riportati:

- indice di fabbricabilità fondiaria: If = 0,03 mc./mq.
- distanza minima dai confini: 10,00 ml.
- altezza massima: hm = ml. 4,50

**5 - Attrezzature complementari per il turismo rurale**

E' possibile allocare attrezzature per il turismo rurale, aree di sosta temporanea, ricreative e sportive pertinenziali (maneggi, campi da gioco, ecc.). Sono consentiti manufatti per allocazione di servizi e attrezzature complementari alle attività di campeggio, attrezzature sportive e/o ricreative (alloggio per il guardiano, ristorante, bar, dancing, spaccio alimentare, spogliatoi, ecc.) unicamente con strutture in legno smontabili secondo i parametri di seguito riportati:

- indice di fabbricabilità fondiario:  $If = 0,03 \text{ mc./mq.}$
- distanza minima dai confini: 10,00 ml.
- altezza massima:  $hm = \text{ml. } 4,50$
- piani fuori terra : 1
- sup. coperta max mq. 150,00

Gli spazi occupati per area di sosta temporanea non potranno interessare più di 1/3 dell'area totale, la parte restante dovrà essere oggetto di opere di piantumazione e/o rimboscimento.





